REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI CANTELLO (di seguito il "REGOLAMENTO")

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Cantello di contributi economici di qualunque genere ad Associazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni e Comitati (d'ora in avanti denominati cumulativamente "beneficiari"), in attuazione di quanto disposto *dall'art. 12 della legge 9 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni*.
Sono esclusi dal presente Regolamento i contributi previsti da norme di legge o specifiche convenzioni.
Il presente documento regolamenta e disciplina inoltre i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte del Comune di Cantello a beneficiari per manifestazioni, iniziative e progetti (vedi Art. 11).

Articolo 2 – Finalità
Il Comune di Cantello, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente Regolamento, intende favorire, in particolare, lo sviluppo dei seguenti settori, per il tramite di:

1. Associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e socio assistenziali;
2. Associazioni formative, educative, culturali, ricreative e del tempo libero;
3. Associazioni di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
4. Associazioni sportive;
5. Associazioni di sviluppo economico e turistico.

I provvedimenti di concessione di contributi economici di cui al presente regolamento comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate, pena le sanzioni previste al successivo articolo 9.

Articolo 3 – Destinatari

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici i soggetti beneficiari aventi sede nel territorio del Comune e operanti nel campo culturale, ricreativo e sportivo, sociale, formativo e turistico della comunità locale.
Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici anche i beneficiari non aventi la sede sul territorio comunale per la realizzazione di progetti, eventi, manifestazioni di elevato interesse per la comunità locale.
Potranno essere erogati contributi, sussidi, vantaggi economici nei casi in cui, per elevato interesse rivolto alla comunità o per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività o a fronte di calamità naturali ed eventi similari, l'Amministrazione ritenga opportuno l'effettuazione di interventi economici allo scopo.
I soggetti di cui all'art. 1 che vorranno beneficiare di contributi, sussidi o vantaggi economici da parte dell'Amministrazione comunale dovranno essere iscritti al registro comunale delle Associazioni, di cui all'art. 12 del presente Regolamento, essere dotati di

uno statuto (o regolamento), essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate ed essere dotati di codice fiscale.

Art. 4 - Attività oggetto di contributo

ATTIVITÀ SPORTIVE

I benefici di cui al presente articolo sono finalizzati ad incentivare e diffondere la pratica dello sport dilettantistico nonché la formazione educativa e sportiva dei cittadini, nel pieno rispetto delle pari opportunità.
La concessione dei contributi è accordata a favore di associazioni, società sportive, enti di promozione sportiva ed altri soggetti, che promuovano o realizzino iniziative o manifestazioni sportive e che, in genere, curino la pratica di attività fisico-motorie, ricreative e del tempo libero, perseguendo tali obiettivi senza fini di lucro.

ATTIVITÀ EDUCATIVE

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di associazioni e soggetti pubblici, operanti nel volontariato educativo, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente:
- le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne.

ATTIVITÀ CULTURALI, DI SPETTACOLO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI REALIZZAZIONE DI EVENTI

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di associazioni e soggetti pubblici, anche operanti nel volontariato culturale, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei vari ambiti, tra i quali il settore musicale, della danza, teatrale, cinematografico, espositivo, delle arti visive ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale nonché per l'organizzazione e la gestione di attività ed eventi di promozione del territorio con particolare attenzione alle forme espressive della cultura locale ed alla valorizzazione di beni culturali del territorio.

ATTIVITÀ DIVERSE DI IMPEGNO CIVILE

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici per attività o iniziative:
- di impegno civile;
- di promozione e tutela dei diritti;
- di sostegno a soggetti vittime del terrorismo, di tutte le mafie, della criminalità organizzata o comune, nonché a favore dei familiari di persone cadute nell'adempimento di un dovere civico.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO E DEI SERVIZI TURISTICI

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di associazioni e soggetti pubblici per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- promuovere, in occasione di fiere, mercati ed esposizioni, il commercio, l'artigianato e le attività agricole di interesse locale;
- incentivare le attività economiche e commerciali del territorio e ricadenti nell'ambito comunale;
- valorizzare il tessuto economico e produttivo del Comune, sviluppare la ricerca scientifica e della innovazione tecnologica da applicare alle attività produttive nel territorio;
- tutelare e valorizzare l'ambiente.

Articolo 5 – Tipologie di intervento

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento le tipologie degli interventi economici che il Comune di Cantello può effettuare vengono definite come di seguito:

- **Contributi ordinari:** interventi attraverso i quali il Comune assume a proprio carico, di norma in misura parziale, gli oneri economici conseguenti ad iniziative di carattere non occasionale rientranti tra le attività istituzionali dei beneficiari;

Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro, con frequenza annuale, a sostegno dell'attività ordinaria dei beneficiari richiedenti.
La richiesta motivata di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno in modo da erogarsi durante l'anno successivo. La presentazione della richiesta, entro la scadenza indicata, è condizione necessaria all'ottenimento del contributo economico ordinario.
I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti. Essi saranno erogati tramite Tesoriere Comunale, a mezzo mandato, in seguito a determinazione del Responsabile del servizio interessato, previe direttive della Giunta Comunale che stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità.
La richiesta di assegnazione del contributo ordinario potrà essere rinnovata di anno in anno con le stesse modalità della precedente istanza e/o con modalità differenti ove comunicate dall'Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione Comunale ha facoltà di assegnare negli anni successivi importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziate negli appositi capitoli.

- **Contributi straordinari**: interventi con i quali il Comune si fa carico, occasionalmente, in modo parziale, degli oneri economici connessi ad iniziative di interesse pubblico;

Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro una tantum a sostegno di iniziative di carattere straordinario ai beneficiari che abbiano la sede della propria attività nel territorio del Comune e ai beneficiari che non abbiano la sede nel territorio comunale per attività di elevato interesse locale.
La richiesta dell'assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata per iscritto all'Amministrazione Comunale almeno un mese prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere corredata da una relazione scritta dettagliata dell'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che i beneficiari intendono

perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale.

L'Amministrazione Comunale deciderà entro trenta giorni dalla richiesta, tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio comunale.
In caso di più richieste giunte in concomitanza le une alle altre, l'Amministrazione Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità, tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate, in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.
L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio o in quelli successivi.
L'Ente o l'Associazione assegnatari di contributo straordinario potranno tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale è possibile concedere contributi straordinari una tantum ad Enti, Associazioni, Istituzioni che collaborino alla realizzazione di progetti, promossi dall'Amministrazione Comunale, aventi finalità culturali, sportive, sociali, ricreative ed educative.
I contributi straordinari saranno liquidati tramite Tesoriere Comunale, a mezzo mandato, in seguito a determinazione del Responsabile del servizio interessato, previe direttive della Giunta Comunale che stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità fino ad un tetto massimo. La liquidazione del contributo avverrà solamente a fronte della rendicontazione scritta delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa ad oggetto del contributo stesso per l'importo corrispondente alle spese medesime e, in ogni caso, non superiore a quello previsto dallo stanziamento della Giunta comunale.

- **Contributi eccezionali:** contributi possono essere concessi, a discrezione dell'Amministrazione comunale, anche allo scopo di sostenere, in caso di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative dì interesse generale, promosse da associazioni, enti, soggetti pubblici e/o privati, rispetto a cui la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità, impegnando le risorse previste negli appositi capitoli di bilancio.

Articolo 6 - Criteri di erogazione

Per la ripartizione della somma stanziata in Bilancio, previa verifica della sussistenza dei requisiti, ed anche sulla base del numero delle domande pervenute, si terrà conto dei seguenti criteri:

- utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell'attività o dell'iniziativa;
- ampiezza e varietà del pubblico cui le attività sono rivolte;
- gratuità delle iniziative;
- sinergia e collaborazione tra associazioni e con servizi pubblici;
- impiego di giovani, di anziani e di persone in condizioni di svantaggio come volontari;
- coincidenza con interessi diffusi nella comunità;
- fruizione di altri contributi da parte di enti o Circoscrizioni;
- attività o iniziative volte alla presentazione di servizi non erogati o solo in parte

erogati da enti pubblici;
- carattere innovativo del progetto e sua ripetibilità.

L'ordine e la priorità dei criteri saranno fissati annualmente dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

Articolo 7 - Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributi

CONTRIBUTI ORDINARI:

I soggetti che intendono accedere ai contributi ordinari di cui al presente Regolamento dovranno presentare ogni anno specifica domanda redatta in carta semplice secondo il modello allegato (ALLEGATO 1) al presente Regolamento, firmate dal Legale rappresentante del beneficiario interessato, osservando le seguenti scadenze:

Entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello per cui si chiede il contributo:
- Domanda tramite ALLEGATO 1, corredata da copia del Bilancio preventivo dell'esercizio per cui si richiede il contributo e dalla relazione dettagliata delle attività per cui si chiede il contributo.

CONTRIBUTI STRAORDINARI:

I soggetti che intendono accedere ai contributi straordinari di cui al presente Regolamento dovranno presentare specifica domanda redatta in carta semplice secondo il modello allegato (ALLEGATO 2), almeno trenta giorni prima dell'evento o iniziativa per cui si richiede il contributo.

Le domande che non saranno presentate secondo le modalità ed entro i termini previsti nel presente Regolamento non saranno ritenute valide e non daranno l'accesso al contributo richiesto.

Tutte le domande e relative integrazioni dovranno essere inviate al protocollo del Comune di Cantello, a mezzo di posta elettronica, in formato pdf, all'indirizzo e-mail: **comune.cantello@legalmail.it** oppure all'indirizzo **biblioteca@comune.cantello.va.it**

Articolo 8 - Controlli e verifiche

In caso di accoglimento ed erogazione dei contributi ordinari, l'Amministrazione potrà, in ogni momento, richiedere che venga presentata rendicontazione delle singole attività specificate nella richiesta di contributo (ALLEGATO 1), sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato).
Il Responsabile del Servizio competente procederà alla verifica circa la corrispondenza della documentazione presentata dai beneficiari rispetto alle domande.
Annualmente, potranno essere attivate modalità di controllo a campione finalizzate alla verifica della corrispondenza tra il contributo ordinario assegnato nel corso dell'esercizio precedente e l'effettivo utilizzo dello stesso.

In ogni caso, il Responsabile del Servizio, tramite l'assessore di riferimento, informa la Giunta Comunale dei risultati delle verifiche effettuate.

Art. 9 – Sanzioni e decadenza

A seguito della verifica di cui al precedente articolo, il Responsabile del Servizio competente può provvedere:
- al recupero delle somme corrisposte in eccedenza;
- nel caso di impossibilità di recupero delle somme, alla decurtazione delle somme corrisposte in eccedenza dal contributo economico ordinario dell'anno successivo a quello in cui si è riscontrata l'irregolarità, fino alla decadenza del contributo per uno o più anni.

In ogni caso, l'Ente o Associazione possono incorrere nella sospensione del diritto al contributo economico, per uno o più anni, per le seguenti motivazioni:

- non forniscano la documentazione richiesta, utile all'espletamento delle verifiche, senza ragionevole giustificazione;
- incorrano in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato;
- incorrano in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei volontari, nonché in materia assicurativa del personale utilizzato;
- commettano violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione statale, regionale e/o locale;
- realizzino l'attività o l'iniziativa in modo non conforme alla normativa, anche in relazione all'assenza di barriere architettoniche o, in alternativa, alla mancata assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione.

Articolo 10 - Condizioni generali di concessione dei benefici

Il Comune, in ogni caso, resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari dei contributi ed eventuali soggetti terzi con cui i beneficiari stipulino accordi nei quali il Comune non é parte.
Il Comune non assume a proprio carico alcuna responsabilità circa l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni, iniziative o progetti finanziati.

Articolo 11 – Concessione del Patrocinio

Il patrocinio consiste nel riconoscimento e nel pubblico apprezzamento che l'Amministrazione comunale rende noti alla cittadinanza circa una manifestazione, un'iniziativa o un progetto presentati e realizzati da un'Associazione, un Ente o un'Istituzione. Il patrocinio deve essere richiesto dai soggetti proponenti l'attuazione di una determinata attività e formalmente concesso:

1 – dalla Giunta comunale, attraverso propria deliberazione, in caso di patrocinio oneroso ossia nel caso in cui lo svolgimento dell'iniziativa ad oggetto della richiesta comporti l'utilizzo gratuito di sale o ambienti comunali a pagamento. Tale forma di patrocinio può essere concessa solo per iniziative di pubblica utilità e di interesse generale che abbiano la caratteristica della gratuità per i partecipanti.

2 – dal Sindaco, attraverso propria comunicazione scritta, per iniziative di pubblica utilità e di interesse generale non onerose per il Comune.

Le domande di patrocinio devono essere rivolte al Sindaco e presentate, in forma scritta utilizzando l'allegato modulo (ALLEGATO 3), al protocollo dell'Ente, e-mail **comune.cantello@legalmail.it** oppure all'indirizzo **biblioteca@comune.cantello.va.it** almeno 30 giorni prima dell'iniziativa ad oggetto della richiesta.

Dopo la concessione del patrocinio, il Comune invierà a mezzo email tutta la documentazione contenente le linee guida relative all'utilizzo del logo del Comune di Cantello.

Articolo 12– Registro comunale delle Associazioni

1. Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative e l'azione di enti e istituzioni pubbliche e private che abbiano sede sociale e operino sul territorio del Comune di Cantello, senza finalità di lucro, per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina, è istituito il registro comunale delle associazioni (di seguito il "Registro delle Associazioni" o il "Registro comunale delle Associazioni").

2. Tutte le Associazioni che abbiano la sede sul territorio del Comune di Cantello hanno l'obbligo di iscriversi al Registro comunale delle Associazioni e di provvedere all'aggiornamento annuale delle informazioni onde poter accedere ai benefici di cui ai precedenti articoli (contributi ordinari, straordinari e concessione del patrocinio).

3. L'istituzione ed i successivi aggiornamenti del Registro comunale delle Associazioni saranno approvati mediante atto deliberativo della Giunta comunale.

VANTAGGI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

L'iscrizione al Registro delle Associazioni costituisce condizione necessaria:
- per accedere a contributi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sia a sostegno della gestione ordinaria annuale delle Associazioni, sia in via straordinaria per l'effettuazione di manifestazioni o iniziative di interesse collettivo;
- per il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
- per l'utilizzo di immobili e attrezzature comunali;
- per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune di notizie riguardanti l'Associazione;
- per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

MODALITA' DI ACCESSO AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente regolamento (ALLEGATO 4)) e firmata dal legale rappresentante dell'associazione o suo delegato, deve essere indirizzata al Sindaco ed inviata all'indirizzo di posta elettronica

comune.cantello@legalmail.it oppure all'indirizzo **biblioteca@comune.cantello.va.it** in concomitanza con la prima richiesta di beneficio inoltrata dall'Associazione al Comune (contributo ordinario, straordinario o patrocinio).
La domanda deve essere corredata dalla presente documentazione:

- copia dello Statuto dell'Associazione richiedente;
- ultimo bilancio disponibile;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, con recapiti di contatto. In particolare deve essere indicato il rappresentante legale e suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione.

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Contestualmente alla richiesta annuale di contributo ordinario o alla prima richiesta annuale di contributo straordinario o di patrocinio, tutte le Associazioni iscritte al Registro delle Associazioni dovranno rilasciare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che i dati forniti in sede d'iscrizione sono rimasti invariati, ovvero le eventuali modifiche corredate dalla documentazione attestante quanto dichiarato.

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

La cancellazione dal Registro comunale delle Associazioni può avvenire in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'associazione, oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:
- scioglimento dell'associazione;
- perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento.

La richiesta di cancellazione dovrà essere inviata, su carta semplice, al Sindaco ed inviata tramite mail all'indirizzo **comune.cantello@legalmail.it** oppure all'indirizzo **biblioteca@comune.cantello.va.it**
Al momento della cancellazione dal Registro comunale delle Associazioni decade ogni diritto all'ottenimento di contributi, sussidi, vantaggi economici e patrocinio.

Articolo 13 – Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione di delibera approvativa.
La Giunta comunale potrà deliberare in merito a tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, in osservanza delle norme di legge vigenti in materia.
Si intendono abrogate tutte le previsioni dei regolamenti comunali che contrastassero con quanto normato dal presente regolamento.